



GPI



Csm

Roma 11/11/2019
Protocollo P18801/2019



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Ill.mo sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso
la Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore
Nazionale Antimafia
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI



Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 23/IN/2011. Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione (RID e MAGRIF).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 novembre 2019, ha adottato la seguente delibera:

“ Relazione introduttiva

Il Consiglio Superiore ha ritenuto, all'esito dell'ascolto e della elaborazione della Settima Commissione nell'ambito degli incontri annuali con i RID ed i MAGRIF, nonché dell'esperienza concreta sviluppatasi negli ultimi anni, di aggiornare con alcune modifiche la disciplina del 2016 relativa ai magistrati referenti distrettuali per l'innovazione ed ai magistrati di riferimento per l'innovazione.

In particolare, è stata espressamente richiamata la necessità che l'attività dell'UDI favorisca l'innalzamento della qualità del lavoro giudiziario, a sottolineare come le innovazioni di volta in volta introdotte non debbano essere esclusivamente finalizzate all'aumento della produttività quantitativa.

Con riguardo ai MAGRIF è stata modificata la procedura di nomina negli uffici con organici inferiori a dieci magistrati, prevista la possibilità di nominare un unico MAGRIF per i settori civile e penale, considerate le difficoltà organizzative riscontrate nel corso dei tre anni di vigenza della precedente circolare. La durata dell'incarico dei MAGRIF è stata poi coerentemente armonizzata a quella dei RID, ed è stata altresì disciplinata la vacanza nei ruoli di RID e di MAGRIF.

Al RID è stato riconosciuto un ruolo organizzativo nella distribuzione delle dotazioni informatiche agli uffici del distretto, e gli stessi potranno avvalersi nell'esecuzione di specifici compiti e attività dei MAGRIF del distretto, al fine di valorizzarne le specifiche competenze eventualmente maturate.

Al fine di superare le difficoltà ad oggi riscontrate, si è disciplinata più dettagliatamente la modalità di accesso ai dati statistici ed ai registri informatici da parte del RID.

Infine, sono state rimodulate le scadenze previste per il documento elaborato dai MAGRIF ai sensi dell'art. 4, comma 4 e per la relazione annuale del RID ai sensi dell'art. 5 comma 2, al fine di consentirne un'armonizzazione con quelle previste per i piani di gestione.

In questo contesto appare opportuno, restando invariati gli acronimi, ritenere compiuto anche dal punto di vista nominale il percorso tratteggiato nella relazione illustrativa della circolare del 2016 che prevedeva l'evoluzione del RID da referente per l'informatica a referente per l'innovazione, e parallelamente del MAGRIF da magistrato di riferimento per l'informatica a magistrato di riferimento per l'innovazione.

Art. 1 – Ruolo, nomina e conferma dei Referenti Distrettuali per l'Innovazione

1. I Referenti Distrettuali per l'Innovazione (RID), quali esperti in tali materie nei distretti, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura, di cui costituiscono gli organi di prossimità sul territorio per l'innovazione tecnologica, cooperano con i Presidenti di Corte di Appello, con i Procuratori Generali e con i dirigenti degli uffici giudiziari del distretto.

2. I RID predispongono progetti ed elaborano innovazioni nella prospettiva di garantire un miglioramento delle condizioni organizzative riservate al singolo magistrato ed all'ufficio, anche nella prospettiva di innalzamento delle qualità del lavoro giudiziario.

3. I RID partecipano alla Commissione flussi dei Consigli giudiziari, fornendo il loro parere sulla congruità dei dati e su ogni altro profilo di interesse della Commissione.

Hanno accesso diretto agli archivi digitali degli uffici del distretto per quanto di competenza presso il nuovo sistema informatico del CSM.

<i>Csm</i>	Roma	11/11/2019
	Protocollo	P 18801/2019

4. In ciascun distretto vengono nominati un referente distrettuale per il settore civile, uno per il settore penale giudicante e uno per il settore requirente. Essi costituiscono l'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione (U.D.I.).

5. I RID sono nominati con delibera plenaria, su proposta della Settima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura, previo interpello tra i magistrati esperti nel settore. La segreteria della Settima Commissione del Consiglio tiene aggiornato l'elenco dei RID.

6. Non possono ricoprire l'incarico di RID i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive.

I magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratura, i magistrati referenti per la formazione, i magistrati di riferimento per l'informatica ed i magistrati delle Commissioni Flussi, ricevuta la nomina a RID, devono optare per una delle funzioni, rinunciando all'altra, nel termine di 15 gg., con dichiarazione scritta.

7. I titoli per la valutazione delle domande sono fissati nei bandi di concorso. Nella valutazione dei titoli si darà rilievo con preferenza a spiccate attitudini dell'aspirante in materia di informatica giudiziaria e nell'innovazione, tratte:

- dalla concreta e positiva esperienza in tema di informatica giudiziaria ed innovazione, anche con riferimento alla promozione delle best practices;
- da positive esperienze di coordinamento ed organizzazione e, in via sussidiaria, dalla partecipazione a corsi di studio e dalle pubblicazioni in materia di informatica giudiziaria, innovazione ed organizzazione.

8. I RID ricoprono l'incarico per tre anni, rinnovabile per altri due, previa dichiarazione di disponibilità da presentare almeno due mesi prima della scadenza.

9. Al termine del periodo triennale i RID devono predisporre un resoconto dell'attività svolta, dando altresì atto delle innovazioni portate a termine e di quelle ancora in corso, nonché delle attività poste in essere dai magistrati di riferimento.

10. Ai fini del rinnovo dell'incarico il resoconto deve essere inviato alla Settima Commissione congiuntamente alla dichiarazione di disponibilità, con un parere sintetico del Consiglio Giudiziario. Il Consiglio Superiore, ai fini del rinnovo dell'incarico, verifica l'impegno del RID, le attività di coordinamento e di riunione dei MAGRIF, i progressi nell'informatizzazione nel distretto, la redazione delle relazioni, la partecipazione ai corsi e agli incontri istituzionali.

La delibera di mancata conferma è inserita nel fascicolo personale del magistrato.

11. Alla cessazione dell'incarico i Rid devono presentare un resoconto riepilogativo di tutta l'attività svolta, anche al fine di consentire ai referenti di nuova nomina la conoscenza delle innovazioni attuate e dei progetti in corso. Copia del resoconto è inserito nel fascicolo personale del magistrato, con un parere sintetico del Consiglio Giudiziario.

12. In caso di mancanza o impedimento del RID per un periodo superiore a 30 giorni, le attività di sua competenza verranno svolte dal MAGRIF più anziano nella relativa funzione appartenente all'ufficio di più ampie dimensioni del distretto.

Art. 2 – Ruolo, nomina e conferma dei magistrati di riferimento per l'informatica

1. I magistrati di riferimento per l'innovazione (MAGRIF) collaborano con i RID e con i dirigenti degli uffici giudiziari, rilevano le richieste e le necessità dell'ufficio e le criticità esistenti, suggerendo le soluzioni idonee.

2. I magistrati di riferimento sono nominati dai dirigenti degli uffici con provvedimento motivato.

In ciascun ufficio giudicante devono essere nominati due magistrati di riferimento, uno per il settore penale e uno per il settore civile; in ciascun ufficio requirente deve essere nominato un magistrato di riferimento. Negli uffici giudiziari con organico inferiore a dieci magistrati può essere nominato, con provvedimento motivato e previo concerto del RID, un solo magistrato di riferimento per i settori civile e penale. Negli uffici giudicanti con organico superiore a quaranta magistrati possono essere nominati più magistrati di riferimento per ciascun settore, sino a un numero massimo

<i>Csm</i>	Roma	11/11/2019
	Protocollo	P 18801/2019

complessivo di sei. Negli uffici requirenti con organico superiore a trenta magistrati possono essere nominati più magistrati di riferimento sino ad un numero massimo complessivo di tre.

Il dirigente illustra, con provvedimento motivato, la scelta del numero dei magistrati in relazione alle esigenze dei vari settori o sulla base di progetti specifici.

3. Il dirigente dell'ufficio procede all'interpello tra tutti i magistrati dell'ufficio, in caso di nomina di più magistrati di riferimento per settore specificando l'ambito operativo ed eventuali progetti specifici, e sottopone le domande al RID il quale, tenuto conto dei titoli e dei profili degli aspiranti e sulla base delle competenze informatiche e organizzative dei candidati, seleziona una rosa di almeno tre magistrati per ogni posto da coprire. Laddove, per carenza di candidature, non sia possibile formare la rosa di almeno tre candidati, il RID esprimerà un parere sui singoli aspiranti. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente dell'ufficio sottoporrà al RID una rosa di tre magistrati selezionata d'ufficio, chiedendo il relativo parere e concerto; negli uffici giudicanti con organico inferiore a trenta magistrati e negli uffici requirenti con organico inferiore a venti magistrati, il dirigente, in mancanza di aspiranti, indicherà un magistrato d'ufficio, chiedendone il concerto al RID.

4. I Presidenti di Corte di Appello e i Procuratori Generali nonché i Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica, provvedono, rispettivamente, alla conseguente modifica tabellare o alla modifica del Progetto Organizzativo e all'inserimento del nominativo del MAGRIF nel sistema informatico del CSM in modo che il dato pervenga al RID e alla Settima Commissione del Consiglio, per l'aggiornamento costante dei relativi elenchi.

5. I magistrati di riferimento durano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori due anni, previa dichiarazione di disponibilità dell'interessato, cui deve essere allegata autorelazione sull'attività svolta e parere del RID.

6. Possono essere nominati MAGRIF i soggetti che abbiano ricoperto tale incarico nel medesimo ufficio nel biennio precedente all'interpello per la copertura della vacanza solo in assenza di altri aspiranti.

7. Tre mesi prima della scadenza del mandato i dirigenti degli uffici provvedono senza ritardo ad un nuovo interpello, all'esito del quale, qualora non vi siano nuovi aspiranti, potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi e solo per una volta il magistrato di riferimento in carica.

8. Non possono essere nominati MAGRIF magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive salvo, solo per questi ultimi, nei casi in cui non sia possibile nominare altro magistrato anche d'ufficio. Non possono, altresì, essere nominati i magistrati che ricoprono l'incarico di RID, i magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario, delle Commissioni Flussi, della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché i magistrati referenti per la formazione; ricevuta la nomina a MAGRIF, devono optare per una delle funzioni, rinunciando all'altra, nel termine di 15 gg. , con dichiarazione scritta.

9. In caso di mancanza o impedimento del MAGRIF per un periodo superiore a 30 giorni, le attività di sua competenza verranno svolte dal MAGRIF più anziano nella relativa funzione appartenente allo stesso ufficio o, in mancanza, dal magistrato che verrà senza ritardo individuato anche d'ufficio dal dirigente previo concerto del RID.

Art. 3 - L'Ufficio Distrettuale per l'Innovazione (U.D.I.)

1. E' istituito presso ogni Corte d'Appello l'ufficio Distrettuale per l'Innovazione del quale fanno parte i RID giudicanti e il RID requirente del distretto.

L'U.D.I. costituisce struttura permanente di riferimento del Consiglio per l'innovazione e l'informatizzazione.

Gli atti e i documenti dell'U.D.I. riportano l'intestazione "Ufficio per l'Innovazione del Distretto di (.....) - Struttura permanente di riferimento del CSM per l'Innovazione" e possono, nei diversi casi, essere firmati congiuntamente o singolarmente dai RID.

<i>Csm</i>	Roma	11/11/2019
	Protocollo	P18801/2019

I Presidenti della Corte d'Appello mettono a disposizione dell'U.D.I. la struttura necessaria per lo svolgimento del compito e li dotano di tutte le risorse (logistiche, tecniche e umane) idonee ad assicurare l'attività di segreteria, protocollo e archivio degli atti in entrata e in uscita.

Il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale agevolano i rapporti del RID con la dirigenza amministrativa e i funzionari statistici, fissando apposite riunioni o incontri al fine di fornire al RID l'ausilio necessario per lo svolgimento del proprio incarico e la circolazione di tutte le informazioni.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può dotare l'U.D.I. di risorse aggiuntive, anche finanziarie, rispetto a quelle messe a disposizione dal Presidente della Corte d'Appello.

2. Possono essere organizzati autonomi incontri, con cadenza periodica, convocati rispettivamente dal Presidente della Corte e dal Procuratore generale, anche su richiesta dell'U.D.I., cui partecipano rispettivamente Dirigenti degli uffici, MAGRIF e RID, giudicanti o requirenti

3. Gli uffici innovazione, eventualmente costituiti presso gli uffici giudiziari, prevedono la partecipazione obbligatoria dei MAGRIF che ne assicurano il coordinamento con l'U.D.I. e con la relativa programmazione delle attività di innovazione distrettuale.

Art. 4 - Compiti

1. I RID e i MAGRIF svolgono i compiti di seguito indicati, in ausilio anche alle funzioni organizzative proprie dei dirigenti degli uffici e, su richiesta, al Consiglio Giudiziario.

2. I RID curano l'adozione di iniziative indirizzate ad implementare il livello di informatizzazione ed innovazione del distretto e assicurandone la diffusione omogenea in tutti gli uffici.

Curano i rapporti con i CISIA e le articolazioni territoriali del Ministero della Giustizia competenti per il Distretto anche con riferimento alle dotazioni hardware e software riservate agli uffici del distretto.

I RID implementano l'area informatica del portale di comunicazione del CSM ad essi riservata.

I RID possono avvalersi per lo svolgimento di specifici compiti e attività del supporto di singoli magrif del distretto.

3. Ciascun RID indice con i MAGRIF del distretto apposite riunioni periodiche, anche in via telematica, con cadenza almeno semestrale. In tali riunioni i MAGRIF rendono edotti i RID della specifica situazione dei singoli uffici giudiziari.

Alle riunioni tra RID e MAGRIF possono essere invitate a partecipare le unità del personale amministrativo individuate come responsabili della innovazione nell'ambito degli uffici. I verbali delle riunioni vengono trasmessi, per quanto di interesse, ai dirigenti degli uffici.

4. I MAGRIF devono elaborare, coadiuvati dai RID e di concerto con i dirigenti degli uffici, entro il 10 ottobre di ciascun anno, anche in vista della redazione del piano di gestione ex art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, nonché per la predisposizione del Documento Organizzativo Generale e del Progetto Organizzativo dell'Ufficio di Procura, un documento contenente le seguenti indicazioni:

- a) iniziative assunte per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati;
- b) attuazione dei progetti informatici ministeriali e dei relativi programmi;
- c) eventuale utilizzazione di programmi informatici non ministeriali;
- d) analisi delle ricadute che l'automazione ha avuto ed avrà sui modelli organizzativi dell'ufficio e sui rapporti con gli altri uffici giudiziari collegati e con il foro;
- e) progetti di diffusione di buone prassi fra quelle censite dal Consiglio e quelle di nuova realizzazione;
- f) qualsiasi altro dato ritenuto utile.

Di tale documento tengono conto, nel dettaglio, i dirigenti degli uffici giudiziari nella predisposizione del Documento Organizzativo Generale e nei piani di gestione, nonché nel Progetto Organizzativo degli uffici requirenti.

Il documento dovrà essere trasmesso all'UDI ed alla Settima Commissione.



Roma

11/11/2019

Protocollo

P 18801/2019



5. I MAGRIF rilevano l'utilizzazione di programmi informatici non ministeriali nei rispettivi uffici, ne danno comunicazione ai RID, che relazionano alla settima Commissione, evidenziando fra l'altro se si tratti di sistemi alternativi a quelli ministeriali ovvero ad essi complementari o sussidiari; ne descrivono la natura e l'utilità.

6. Il piano di gestione ed il Documento Organizzativo Generale di ciascun ufficio del distretto viene trasmesso ai RID, che possono trasmettere in merito ai profili di proprio interesse una nota tecnica al dirigente dell'ufficio.

7. Il dirigente dell'ufficio giudiziario deve acquisire il parere del MAGRIF su tutte le questioni inerenti la materia dell'informatica giudiziaria. Può, altresì, in via preferenziale delegare ai MAGRIF la gestione della distribuzione degli hardware, con espressa indicazione della competenza ad interloquire con il locale CISIA.

8. I RID curano, all'interno della Commissione flussi, la qualità e la completezza dei dati, anche in occasione della verifica annuale da parte di Consigli Giudiziari del raggiungimento degli obiettivi del programma di gestione.

9. I RID, coadiuvati dai MAGRIF, d'intesa con i dirigenti degli uffici giudiziari, promuovono l'adozione di criteri omogenei per l'imputazione dei dati nei registri e curano la verifica periodica della corretta tenuta dei registri informatici e delle banche dati. Sui risultati della verifica i RID relazionano tempestivamente ai dirigenti degli uffici qualora vengano rilevate criticità che incidano sulla qualità dei dati informatici e statistici, indicando rimedi e soluzioni da adottare.

Per adempiere ai compiti suindicati, i RID si avvalgono del supporto dei funzionari statistici e dei locali Cisia; ai RID viene garantito dal dirigente dell'ufficio l'accesso ai registri informatici ed alla base dati dell'ufficio; la verifica del RID può inserirsi in qualunque fase del procedimento civile o penale; per i procedimenti con dati relativi a indagini preliminari non ostensibili le modalità di verifica verranno concordate tra il RID ed il dirigente dell'ufficio.

10. La Settima Commissione valuta il mancato adempimento dei compiti sopra indicati ai fini della revoca anticipata e del rinnovo nell'incarico di RID.

Art. 5 – Attività di informazione e compiti formativi

1. La Settima Commissione Referente del Consiglio Superiore della Magistratura organizza almeno un incontro annuale di studi per i RID, finalizzato alla formazione degli stessi e alla informazione sulle tematiche caratterizzanti la materia mediante lo scambio di esperienze sul territorio. All'incontro annuale possono essere invitati a partecipare anche i MAGRIF, qualora esigenze di formazione ed informazione e di coordinamento lo richiedano.

2. Ai fini della preparazione dell'incontro i RID, in collaborazione con i MAGRIF, trasmettono al Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione nella quale riferiscono dello stato di attuazione dell'informatica giudiziaria nel distretto di appartenenza, esponendo le eventuali criticità incontrate o i vincoli da rimuovere, nonché le esigenze formative in materia informatica, utilizzando il format che sarà pubblicato sul portale di comunicazione.

3. La Struttura Tecnica per l'Organizzazione fornisce supporto ai RID per l'applicazione di buone prassi, l'avvio di progetti innovativi, la promozione dell'attività di bonifica dei dati. La Struttura Tecnica per l'Organizzazione predispone ogni anno, con il supporto dell'ufficio statistico del CSM, entro la data prevista per il corso RID e per la sua discussione in quella sede, un documento di sintesi delle relazioni trasmesse dai RID.

4. All'esito del corso, la STO predispone un documento con eventuali osservazioni e proposte al fine di individuare la necessità di interventi del Consiglio Superiore della Magistratura, di interlocuzione con il Ministero della Giustizia nell'ambito del relativo Comitato paritetico o con la Scuola Superiore della Magistratura, o di sollecitazione ai dirigenti degli uffici.

5. La Settima Commissione, sulla base della proposta della S.T.O., propone una delibera al plenum avente ad oggetto una sintesi sullo stato dell'informatica giudiziaria nei vari distretti, rappresentando le eventuali richieste da formulare al Ministero della Giustizia nell'ambito del relativo Comitato paritetico, e le esigenze formative dei magistrati da prospettare alla Scuola

Superiore della Magistratura in sede di formazione centrale o decentrata per le materie dell'informatica giudiziaria, della statistica e delle buone prassi organizzative.

6. La delibera è trasmessa alla Scuola Superiore perché, nell'ambito delle proprie competenze, possa organizzare anche con le strutture di formazione decentrata, di concerto con i RID e con i MAGRIF, incontri di studio aventi ad oggetto temi specifici di informatica giudiziaria, statistica, organizzazione e buone prassi.

7. I RID, in collaborazione con i MAGRIF, possono predisporre un progetto informativo distrettuale finalizzato a diffondere le conoscenze in materia di utilizzo degli applicativi ministeriali in uso negli uffici giudiziari. L'U.D.I., sulla base del progetto informativo, richiede alla settima Commissione, le risorse necessarie per la sua realizzazione.

8. I MAGRIF, sentiti i RID, predispongono documenti di informazione per i magistrati dell'ufficio e per il personale amministrativo sullo stato della innovazione tecnologica.

9. Periodicamente la Settima Commissione, eventualmente delegando la S.T.O., organizza incontri dei Presidenti di Corte di Appello e dei Procuratori Generali sullo stato della innovazione tecnologica nel territorio, con la collaborazione dei RID.

10. La Settima Commissione del Consiglio favorisce l'organizzazione di riunioni periodiche tra RID, DGSIA ed altre articolazioni del Ministero della Giustizia per lo scambio di informazioni sullo stato della innovazione tecnologica e sui progetti in corso di sviluppo.

Art. 6 - Esonero

1. Il RID usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che consiste in una percentuale non inferiore al 20% e non superiore al 50% del carico di lavoro e che tiene conto del numero dei magistrati professionali in pianta organica del distretto, così modulato: a) esonero del 20% nei distretti con meno di 150 magistrati professionali in pianta organica; b) esonero del 30% nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati professionali; c) esonero del 40% nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati professionali; d) esonero del 50% nei distretti con più di 500 magistrati professionali in pianta organica.

L'esonero è obbligatorio.

2. Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 10 ed il 30% del carico di lavoro. L'esonero è obbligatorio. Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 20 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento.

3. I provvedimenti di esonero devono indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario con riferimento a tutte le attività del magistrato (es. udienze, turni, assegnazioni di affari).

4. Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato negli uffici giudicanti e, analogamente, seguendo le procedure di variazione organizzativa negli uffici requirenti.

Il provvedimento di esonero è immediatamente esecutivo; il provvedimento di esonero del RID viene trasmesso alla Settima Commissione.

5. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero anche verificandone l'effettività nel tempo, monitorando le statistiche delle attività dell'ufficio.

Art. 7 – Buone prassi di organizzazione

1. I RID promuovono nelle materie di competenza la raccolta, il monitoraggio e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, in particolare di quelle indicate nel manuale ricognitivo adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura.



<i>Csm</i>	Roma	11/11/2019
	Protocollo	P 18801/2019



2. I RID ed i MAGRIF inseriscono nel portale informatico le buone prassi di organizzazione in materia di innovazione e di informatica di cui sono promotori e di cui hanno conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8 – Collaborazione, informazione e comunicazione

1. Il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, assicurano massima collaborazione ai RID ed ai MAGRIF nelle materie e per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. La Settima Commissione, con il supporto della Sto, cura la comunicazione e la condivisione delle informazioni in materia di informatica giudiziaria e organizzazione con i RID.

Art. 9 – Corte di Cassazione – Procura generale presso la Corte di Cassazione – Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo

1. Il Consiglio, previo interpello, acquisito il parere del Dirigente e del consiglio direttivo, nomina due referenti per l'innovazione – uno nel settore civile ed uno nel settore penale - per la Suprema Corte di Cassazione, ed uno per la Procura Generale presso la Cassazione. I referenti partecipano alla commissione flussi presso il Consiglio Direttivo.

Nomina altresì, con le stesse modalità, un referente per l'innovazione per la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo.

2. I Dirigenti degli uffici sopra indicati individuano previo interpello ed in numero variabile in relazione ai diversi settori ed alla peculiarità dei tre uffici, magistrati di riferimento per l'innovazione che collaborano con i magistrati referenti indicati al comma 1.

3. E' istituito l'Ufficio per l'Innovazione della Suprema Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (U.I.C.), del quale fanno parte i relativi referenti per l'informatica e l'innovazione. L'Ufficio coordina le proprie attività, sentiti i dirigenti, con l'Ufficio CED presso la Corte di Cassazione.

4. Ai referenti per l'informatica ed ai magistrati di riferimento della Corte di Cassazione, della Procura Generale e della Procura Nazionale si applicano le norme della presente circolare in quanto compatibili.

Art. 10 – Uffici del Giudice di Pace

Il Dirigente degli uffici individuano giudici di riferimento per l'innovazione che collaborano con l'UDI, a cui si applicano le norme dettate della presente circolare, in quanto compatibili.

Art. 11 – Entrata in vigore – norma transitoria

La presente circolare entra in vigore al momento della sua approvazione e sostituisce integralmente la circolare del 26 ottobre 2016, anche con riferimento ai RID ed ai Magrif precedentemente nominati."


Vice Segretario Generale
(Gabriele Fiorentino)